Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 10 giugno 1948

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554

AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 1948, n. 627.
Valore delle marche a favore dell'Ente di previdenza per gli avvocati e procuratori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Il contributo nei procedimenti civili, penali ed amministrativi da corrispondersi mediante l'applicazione di marche, è stabilito come segue:

a) lire cinquanta nei procedimenti davanti alla Pretura ed alla Giunta provinciale amministrativa;

b) lire centocinquanta nei procedimenti davanti al Tribunale ed alle giurisdizioni speciali diverse da quelle indicate nella lettera *d)*;

c) lire duecento nei procedimenti davanti alla Corte di appello;

d) lire trecento nei procedimenti davanti alla Corte suprema di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al Tribunale superiore delle acque pubbliche ed al Tribunale supremo militare.

Art. 2.

Nei procedimenti dinanzi alla Corte suprema di cassazione il contributo stabilito nell'articolo precedente è versato mediante l'applicazione di una marca dell'importo di lire centocinquanta da corrispondersi all'atto della presentazione dei motivi di ricorso e di altra marca, dello stesso importo, all'atto della discussione.

Art. 3.

Le marche di cui al presente decreto sono a carico delle parti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — DEL VECCHIO — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 21. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 1948, n. 628.

Aumento dei minimi salariali ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, col Ministro per la grazia e giustizia, col Ministro per l'interno, col Ministro per l'industria e commercio e col Ministro per i lavori pubblici;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

A partire dal 1° aprile 1948, i minimi di salario corrisposti ai portieri di immobili urbani in base ai vigenti contratti integrativi provinciali del contratto collettivo nazionale di lavoro del 30 aprile 1938 sono aumentati di otto volte.

Art. 2.

L'onere derivante dalla concessione del predetto aumento è a carico del proprietario dell'immobile, il quale ha facoltà, per gli immobili locati, in attesa dei provvedimenti definitivi, di rivalersi sui conduttori del maggiore onere.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — GRASSI — SCELBA — TREMELLONI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 38. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 629.

Norme transitorie circa i periodi di comando di reparto richiesti dall'art. 32 della legge 9 maggio 1940, n. 370, ai fini dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1947 e fino a quando non saranno emanate disposizioni di legge sull'ordinamento definitivo dell'Esercito, i periodi di comando di cui all'art. 32 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sono ridotti, per i colonnelli e tenenti colonnelli, a mesi dodici.

Il periodo di comando è ridotto a mesi sei per i colonnelli e i tenenti colonnelli che abbiano tenuto, per altrettanta durata, il comando effettivo di reparto operante corrispondente al grado.

Il servizio, considerato valido agli effetti del periodo di comando ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 14 novembre 1941, n. 1328, abrogato con l'art. 1 del regio decreto 3 gennaio 1944, n. 4, è computabile per il raggiungimento dei periodi di comando di cui all'art. 32 della legge 9 maggio 1940, n. 370, anche se ridotti in base a quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 9. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1948, n. 630.

Rivalutazione delle entrate della Cassa sovvenzioni antincendi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le finanze e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

I canoni consolidati a carico dei comuni per le spese dei servizi antincendi, riferite al bilancio preventivo 1935 e di cui all'art. 45 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, sono rivalutati nel rapporto da 1 a 40.

Per il comune di Roma tale rivalutazione sarà effettuata sulla base delle spese iscritte nel bilancio preventivo 1936 del soppresso Governatorato di Roma, ivi comprese le spese per il personale da determinarsi in base agli organici allora vigenti.

I contributi aggiuntivi di cui al terzo comma dell'art. 45 citato, sono determinati in L. 40 per abitante sulla base della popolazione legale al 31 dicembre 1946, risultante dal bollettino ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 1947.

Art. 2.

Limitatamente all'anno 1948, il Ministero dell'interno corrisponderà alla Cassa sovvenzioni antincendi, a bimestri anticipati, l'importo complessivo dei canoni e contributi di cui al precedente art. 1 ed i comuni provvederanno al rimborso a favore dell'Erario di una quota pari ad un quarto dei canoni e contributi stabiliti a loro carico, mediante versamento delle relative somme nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-1949.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — EINAUDI — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 185. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 5 maggio 1948, n. 631.

Finanziamento dei servizi sanitari già di competenza degli enti locali assorbiti temporaneamente dagli uffici provinciali di sanità pubblica della Sicilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visti gli articoli 81 e 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1.

E' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1947-48 (Rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri sottorubrica Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica) della somma di L. 450.000.000 (quattrocentocinquantamilioni) per le spese relative al funzionamento dei servizi sanitari già di competenza degli enti locali, assorbiti temporaneamente dagli uffici provinciali di sanità pubblica della Sicilia.

Per le spese anzidette si provvede a norma degli articoli 3 e 8 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 507, concernente la disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 5 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 30. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 632.

Modificazioni alla legge 17 marzo 1932, n. 368, concernente modalità per le analisi dei campioni di farina e di pane.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1.

L'ultimo capoverso dell'art. 15 della legge 17 marzo 1932, n. 368, è sostituito dal seguente:

« All'atto impugnativo deve essere unita la ricevuta comprovante il versamento nella Sezione della tesoreria provinciale della somma di L. 3000 per ogni campione ».

Art. 2.

L'art. 16 della legge 17 marzo 1932, n. 368, è sostituito dal seguente:

« Nei casi in cui sorgano, comunque, contestazioni circa il risultato delle analisi, si farà luogo ad una revisione delle analisi stesse che sarà eseguita dall'Istituto superiore di sanità, il quale all'uopo procederà anche a tutti gli accertamenti necessari ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 28. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 633.

Acceleramento per l'ammissione nel gruppo « A », mediante concorso interno per titoli ed esami, del personale laureato di ruolo delle Ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con quello per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a bandire ogni anno, a partire dal 1948 e fino al 1950, un concorso interno per titoli ed esami a posti di gruppo *A* fra agenti laureati che alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano in possesso di tutti i requisiti indicati nel successivo art. 2.

Art. 2.

Ai concorsi annuali potranno essere ammessi gli agenti:

a) che vengano ritenuti meritevoli per il servizio prestato e per la condotta sempre serbata;

b) che rivestano una qualifica di grado ottavo ferroviario;

c) che siano in possesso di un diploma di laurea che ne permetta l'utilizzazione nel gruppo *A*;

d) che siano stati assunti nel ruolo del personale degli uffici od esecutivo mediante concorso esterno, salvo che abbiano un'anzianità di servizio di ruolo superiore a quindici anni, oppure assunti in servizio in base all'art. 22 della Convenzione fra il Ministero della guerra e le Ferrovie dello Stato concernente l'esercizio della linea Chivasso-Aosta, approvata con decreto Ministeriale n. 2313 del 9 gennaio 1940.

Art. 3.

I candidati ammessi ai concorsi annuali di cui all'art. 2 del presente decreto, dovranno sostenere gli esami orali di idoneità, secondo i programmi che saranno stabiliti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in materia di cultura ferroviaria.

L'inquadramento nel gruppo *A*, con le modalità previste dal successivo art. 5, è subordinato all'esito favorevole degli esami di idoneità.

Tale inquadramento avverrà di massima in modo da utilizzare l'agente secondo la competenza che gli deriva dalle mansioni esercitate. E' data però facoltà all'Amministrazione ferroviaria di utilizzare l'agente in ramo diverso qualora ciò sia nell'interesse del servizio, comunque in rapporto ai titoli di studio di cui egli è in possesso.

I candidati idonei dovranno inoltre conseguire le abilitazioni prescritte per il Servizio cui saranno assegnati, nei limiti di tempo fissati dal regolamento del personale.

Art. 4.

Ai candidati che superino la prova obbligatoria di idoneità, verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e le prove facoltative di lingue estere, da valutarsi nel seguente ordine di importanza:

a) qualifica ed anzianità di grado del candidato;

b) rapporto informativo ed eventuali benemerenze di servizio;

c) titoli di studio ed altri eventuali titoli (pubblicazioni, ecc.) presentati;

d) idoneità eventualmente conseguite nei concorsi esterni od interni per posti di allievo ispettore;

e) conoscenza delle lingue (francese, inglese e tedesco).

Art. 5.

Gli agenti idonei nel primo dei concorsi annuali, di cui al precedente art. 1, saranno sistemati in ordine di graduatoria, con decorrenza 1° gennaio degli anni dal 1948 al 1954, nelle qualifiche sottoindicate, entro il limite di un quinto del numero complessivo dei posti disponibili, alle stesse date, nelle piante organiche delle qualifiche interessate di gruppo *A*:

1) nella qualifica di ispettore di 1ª classe, per gli agenti rivestiti, all'atto dell'inquadramento, di una qualifica di grado 6° ferroviario;

2) nella qualifica di ispettore di 2ª classe, per gli agenti rivestiti, all'atto dell'inquadramento, di una qualifica di grado 7° ferroviario o di una qualifica di grado 8° ferroviario, con almeno in quest'ultimo caso, tre anni di anzianità nel grado;

3) nella qualifica di allievo ispettore, per gli agenti rivestiti di una qualifica di grado 8° ferroviario.

Gli agenti idonei nei concorsi successivi al primo saranno, nel rispettivo ordine di graduatoria, aggiunti alla graduatoria del primo concorso e saranno sistemati nelle qualifiche sopra indicate, con le medesime modalità, al 1° gennaio di ciascun anno e fino al 1° gennaio 1954.

Art. 6.

Gli agenti che non riusciranno idonei nel primo o nel secondo dei concorsi annuali, di cui al precedente art. 1, potranno essere ammessi a partecipare, per una sola volta, ad un concorso successivo, semprechè rimangano in possesso di tutti i requisiti richiesti.

Art. 7.

Qualora entro il 1° gennaio 1954 l'assegnazione dei posti disponibili, come sopra disposto, non sia stata sufficiente ad immettere nel gruppo A tutti gli agenti idonei nei concorsi annuali, i rimanenti verranno sistemati, nelle qualifiche sopra indicate, al 1° gennaio 1955, ed occorrendo, negli anni successivi, anche in eccedenza al quinto dei posti disponibili, entro i limiti delle piante organiche, dopo detratti i posti da riservare alle promozioni normali ed ai concorsi per allievi ispettori. Tale detrazione, nel complesso, non potrà superare i due quinti dei posti disponibili.

Art. 8.

La Commissione di esami sarà presieduta da un funzionario delle Ferrovie dello Stato di grado 1° e composta di sette membri, uno per ogni Servizio, di grado non inferiore al 2° Fungerà da segretario un funzionario di grado non inferiore al 4°.

A tale Commissione è devoluto anche il giudizio relativo all'ammissione dei candidati al concorso, nonchè la formazione della graduatoria finale da compilarsi sulla base dei risultati dell'esame di idoneità e della valutazione dei titoli.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBELLINI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 17. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 634.

Accettazione dei buoni del Tesoro quinquennali 5 %, scadenti il 15 giugno 1948, in sottoscrizione di buoni ordinari del Tesoro ad un anno fruttanti l'interesse del cinque per cento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1.

E' autorizzata l'accettazione dei buoni del Tesoro quinquennali emessi in esecuzione del regio decreto-legge 26 maggio 1943, n. 398, scadenti il 15 giugno 1948, in sottoscrizione dei buoni ordinari del Tesoro ad un anno fruttanti l'interesse del cinque per cento.

Art. 2.

Le richieste di sottoscrizione, di cui al precedente articolo, compilate su apposite distinte, accompagnate dai titoli relativi, potranno essere presentate alle Sezioni di tesoreria provinciale dal 15 al 30 giugno 1948.

Art. 3.

In corrispondenza dell'importo nominale dei buoni quinquennali, da versarsi senza cedola, verranno rilasciati agli esibitori, dalle Sezioni di tesoreria provinciale, fino a concorrenza del capitale nominale dei titoli versati, buoni del Tesoro ordinari ad un anno con valuta 16 maggio 1948.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 65. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 635.

Autorizzazione della spesa di L. 1.200.000 per la sottoscrizione della quota spettante allo Stato nell'aumento di capitale della Società per azioni laterizi siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro e con quello per l'industria e commercio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 1.200.000 per la sottoscrizione della quota spettante allo Stato nell'aumento di capitale della Società per azioni laterizi siciliani.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 41. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 636.

Aumento del contributo statale al Centro sperimentale di cinematografia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1.

L'art. 3 della legge 24 marzo 1942, n. 419, è sostituito dal seguente:

« Alle spese per il funzionamento del Centro viene provveduto con assegnazione determinata annualmente dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, in misura non eccedente le lire venti milioni in relazione alle effettive necessità della gestione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 29. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1948, n. 637.

Prelevazione di L. 39.150.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1947-1948.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visti i decreti legislativi del Presidente della Repubblica in data 25 marzo 1948, nn. 182, 190, 191 e 195;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1947-1948, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 338 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1947-1948, è autorizzata la prelevazione di L. 39.150.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per l'indicato esercizio finanziario:

Ministero del tesoro:	
Cap. n. 396-*quater* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario alla Società « Dante Alighieri »	L. 3.000.000
Cap. n. 396-*quinquies* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario a favore della « Fiera nazionale della pesca » in Ancona	» 12.000.000
Cap. n. 418-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario all'Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valore militare	» 2.500.000
Ministero degli affari esteri:	
Cap. n. 67. — Spese riservate . . .	» 1.650.000
Ministero dell'agricoltura e delle foreste:	
Cap. n. 148-*septies* (di nuova istituzione). — Spese per la stampa dei volumi relativi ad una indagine eseguita dall'Istituto nazionale di economia agraria sulla distribuzione della proprietà fondiaria in Italia	» 10.000.000
Ministero dell'industria e commercio:	
Cap. n. 67-*sexies* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario all'Ente autonomo « Fiera di Foggia »	» 10.000.000
Totale . . .	L. 39.150.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 23. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1947.

Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere della provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 25 settembre 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dipendenti dall'industria in genere della provincia di L'Aquila;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria in genere della provincia di L'Aquila permangono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccu[illegible]ne ai lavoratori dipendenti dall'industria in gene e della provincia di L'Aquila, di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo, prevista dal decreto interministeriale 25 settembre 1946, è prorogata sino al termine massimo di 180 giorni.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in na ura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 12, foglio n. 92

(2584)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1947.

Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica della provincia di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 22 ottobre 1946, 4 aprile 1947 e 5 ottobre 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Ancona;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica della intera provincia di Ancona permangono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria edile e metalmeccanica della provincia di Ancona, di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo, prevista dai decreti interministeriali 22 ottobre 1946, 4 aprile 1947 e 5 ottobre 1947, è prorogata sino al termine massimo di giorni 180.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 12, *foglio n.* 91

(2585)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1947.

Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica e manovalanza generica della provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 22 ottobre 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dipendenti dall'industria metalmeccanica e manovalanza generica della provincia di Napoli;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori disoccupati dipendenti dalla industria metalmeccanica e manovalanza generica della provincia di Napoli permangono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria metalmeccanica e manovalanza generica della provincia di Napoli, di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo, previsto dal decreto interministeriale 22 ottobre 1946, è prorogata sino al termine massimo di giorni 180.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 12, *foglio n.* 90

(2586)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1948.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova ad aumentare le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo, ambulante o girovago.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 agosto 1947, n. 1034, concernente l'aumento delle aliquote dell'imposta sul commercio temporaneo, ambulante o girovago, applicato dalle Camere di commercio, industria e agricoltura;

Visto il regio decreto 4 marzo 1926, n. 524, relativo all'applicazione dell'imposta agli esercenti il commercio temporaneo, ambulante o girovago nel distretto della Camera di commercio di Padova;

Vista la deliberazione adottata dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Padova in data 5 dicembre 1947, n. 8;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Padova è autorizzata ad aumentare, nella misura di otto volte, le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo, ambulante o girovago, prestabilite col regio decreto 4 marzo 1926, n. 524.

Art. 2.

L'applicazione delle nuove tariffe decorre dal 1° marzo 1948.

Roma, addì 15 febbraio 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(2514)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1948.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Sassari ad aumentare le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo, ambulante o girovago.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 agosto 1947, n. 1034, concernente l'aumento delle aliquote dell'imposta sul commercio temporaneo, ambulante o girovago, applicato dalle Camere di commercio, industria e agricoltura;

Visto il regio decreto 10 maggio 1923, n. 1197, relativo all'applicazione dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo, ambulante o girovago nel distretto della Camera di commercio di Sassari;

Vista la deliberazione adottata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Sassari in data 11 dicembre 1947, n. 508/529;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Sassari è autorizzata ad aumentare, nella misura di otto volte, le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo, ambulante o girovago, prestabilite con il regio decreto 10 maggio 1923, n. 1197.

Art. 2.

L'applicazione delle nuove tariffe decorre dal 1° marzo 1948.

Roma, addì 15 febbraio 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(2515)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1948.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova ad aumentare le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo, ambulante o girovago.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 agosto 1947, n. 1034, concernente l'aumento delle aliquote dell'imposta sul commercio temporaneo, ambulante o girovago, applicato dalle Camere di commercio, industria e agricoltura;

Visto il regio decreto 16 gennaio 1925, n. 78, relativo all'applicazione dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo, ambulante o girovago nel distretto della Camera di commercio di Mantova;

Vista la deliberazione adottata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova in data 29 dicembre 1947, n. 14841;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova è autorizzata ad aumentare, nella misura di otto volte, le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo, ambulante o girovago, prestabilite col regio decreto 16 gennaio 1925, n. 78.

Art. 2.

L'applicazione delle nuove tariffe entra in vigore dal 1° marzo 1948.

Roma, addì 15 febbraio 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(2521)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1948.

Composizione del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali e scioglimento di quello costituito con decreto Ministeriale 3 gennaio 1945.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato con l'art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 46;

Visto il decreto Ministeriale 3 gennaio 1945, con il quale è stato costituito il Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali;

Considerata la necessità di ricostituire il predetto Collegio sindacale secondo le disposizioni vigenti;

Viste le designazioni effettuate dalle Amministrazioni interessate;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali dei dipendenti dello Stato, ritenute più rappresentative a carattere nazionale;

Decretano:

Art. 1.

Il Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali è composto come segue:

Rappresentanti della Corte dei conti:

dott. Carlo Solmi, presidente di sezione, membro effettivo;

dott. Paolo Mazzetti, primo referendario, membro supplente;

Rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

rag. Silvio Giove, ispettore superiore di ragioneria, membro effettivo;

rag. Antonio Gualdi, capo divisione, membro supplente;

Rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

dott. Rivellini Tommaso, membro effettivo;

dott. Merendino Francesco Paolo, membro supplente;

Rappresentanti del Ministero del tesoro:
dott. Duilio Baldazzi, direttore capo di ragioneria di 2ª classe, membro effettivo;
dott. Antonio Ponzio, primo segretario di ragioneria, membro supplente;
Iscritti all'Ente:
dott. Antonio Morelli, membro effettivo;
sig. Raffaele Marino, membro effettivo;
sig. Giulio Carini, membro supplente;
dott. Paolino Mattei, membro supplente.

Art. 2.

Dalla data del presente decreto è sciolto il Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, costituito con decreto Ministeriale 3 gennaio 1945, citato nelle premesse.

Roma, addì 16 marzo 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 13, foglio n. 387

(2646)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1948.

Approvazione delle condizioni particolari di polizza e delle tariffe relative alle assicurazioni complementari d'invalidità, presentate dalla Società reale mutua d'assicurazioni, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società reale mutua di assicurazione, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe e condizioni particolari di polizza relative alle assicurazioni complementari di invalidità;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato debitamente autenticato, le seguenti tariffe e condizioni particolari di polizza, presentate dalla Società reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino:

1) condizioni particolari di polizza relative alla esenzione dal pagamento dei premi e alla corresponsione di una rendita temporanea in caso di invalidità;

2) tariffa relativa all'assicurazione complementare per l'esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità;

3) tariffa relativa all'assicurazione complementare per la corresponsione di una rendita temporanea in caso di invalidità.

Roma, addì 20 maggio 1948

p. *Il Ministro:* CAVALLI

(2449)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Piacenza a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1946.

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1946, il comune di Piacenza, è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4411 del 13 aprile 1948; importo L. 1.710.000.

(2536)

Autorizzazione al comune di Arezzo a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1946.

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1946, il comune di Arezzo è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4458 del 10 aprile 1948; importo L. 1.287.474.

(2537)

Autorizzazione al comune di Imperia a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947.

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947, il comune di Imperia è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4465 del 23 aprile 1948; importo L. 1.760.000.

(2538)

Autorizzazione al comune di L'Aquila a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947.

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947, il comune di L'Aquila è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 4460 del 10 aprile 1948; importo L. 3.200.000.

(2539)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea.

Il dott. Max Lichtig di Leopoldo, nato ad Amburgo (Germania) il 13 marzo 1912, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Bologna nel 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(2544)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 17 maggio 1948, è stata ricostituita l'Amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina, attribuendo l'incarico della presidenza all'avv. Vincenzo Magaudda.

(2475)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Castelgiorgio (Terni).

La zona di Castelgiorgio (Terni), dell'estensione di ettari 1.450, delimitata dai confini sottoindicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1951-52.

Confini:

a nord: torrente Romealla;

ad est: strada campestre e mulattiera che dal torrente Romealla sale verso la Villa Funi per raggiungere la strada comunale che da S. Quirico conduce a Rocca Ripesena, indi strada S. Quirico-Canonica e mulattiera che conduce alle Case Perazza;

a sud: strada provinciale Orvieto-Castelgiorgio;

ad ovest: strada campestre Castelgiorgio-Casa Pisana, indi un affluente del torrente Romealla che si dirige verso il podere Santa Maria della Guardia, mulattiera sopra il costone del versante di Benano che scende verso le Doglie, indi il torrente Romealla.

(2436)

Fusione in unico ente dei Consorzi di bonifica del Locone e Basentello e del Vallone della Silica

Con decreto del Capo dello Stato in data 24 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile successivo al registro n. 9, foglio n. 400, col quale sono stati fusi in unico ente, che assume la denominazione di « Consorzio di bonifica della Fossa Premurgiana », i Consorzi di bonifica del Locone e Basentello e del Vallone della Silica e viene, altresì, aggregata al nuovo Consorzio la zona dell'Agro di Gravina di Puglia.

(2474)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 28 maggio 1948 - N. 100

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	850 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	850 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	83,275
Id. 3,50 % 1902	72,70
Id. 3 % lordo	52 —
Id. 5 % 1935	94,60
Redimibile 3,50 % 1934	76,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,10
Id. 5 % 1936	90,425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,775
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,725
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,75
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,575
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,675
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	94,90
Id. 5 % convertiti 1951	99,65

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso ad un posto di allievo ispettore in prova fra laureati in fisica pura

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 6488/12106/2.15.13/1.3.1 del 28 febbraio 1948;

Udita la relazione n. P.A.G. 41.24.202.109185 in data 19 aprile 1948, della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali);

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso ad un posto di allievo ispettore in prova fra laureati in fisica pura, con assegnazione all'Istituto sperimentale in Roma.

2. — Al concorrente che sarà assunto verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3. — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 28 aprile 1948

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1948
Registro Ufficio risc. ferrovie n. 7, foglio n. 128. — CASABURI

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' bandito un concorso, per esami e per titoli, a un posto di allievo ispettore in prova nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

1. — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma, rilasciato in Italia, di laurea in fisica pura.

Al concorso non sono ammesse le donne.

2. — Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo posta raccomandata, in maniera che pervenga alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali Concorsi), in Roma, piazza della Croce Rossa, non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 32, in conformità al modello allegato *B*, e corredata dei seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore, dal quale risulti che il concorrente, alla data del presente avviso-programma, non abbia oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

1) di nove anni per i mutilati o invalidi di guerra, per i mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure per i legionari fiumani e per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico;

3) *A*) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo 3) si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con una di quelle di cui ai punti precedenti, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Gli aspiranti che dimostrino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero di essere stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, sono ammessi al concorso di cui trattasi purchè non abbiano oltrepassato il 45° anno di età alla data del presente avviso-programma.

Per gli aspiranti che alla data di chiusura del concorso si troveranno a prestare servizio di ruolo in una Amministrazione statale o, almeno da due anni, servizio non di ruolo presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, non è fissato alcun limite di età.

Gli agenti non di ruolo delle Ferrovie dello Stato sono tenuti ad indicare sulla domanda la data precisa in cui avvenne la loro assunzione;

b) certificato legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

c) certificato penale dell'ufficio del casellario giudiziale, debitamente legalizzato;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

e) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che, pur avendo partecipato alle operazioni di leva non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente da cui risulti l'esito della visita militare e se eventualmente abbiano ottenuto il rinvio alla chiamata alle armi per ragioni di studio o per altri motivi; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre, all'atto del congedamento, il regolare documento richiesto.

Per comprovare la qualifica di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o di reduce dalla prigionia, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi delle disposizioni emanate dall'autorità stessa per il conferimento dei benefici connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

I partigiani combattenti dovranno comprovare tale loro qualità mediante la presentazione di un certificato, rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'A.N.P.I. attestante il riconoscimento della suddetta qualifica da parte delle apposite Commissioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Sia la dichiarazione integrativa che il certificato della A.N.P.I. dovranno essere prodotti non oltre la data stabilita per le prove orali, poichè, in caso contrario, non verrà tenuto conto, ai fini della graduatoria, del requisito di combattente o di partigiano combattente.

La condizione di reduce dalla deportazione o di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Prefetto della competente giurisdizione;

f) fotografia recente, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

g) diploma originale di cui al punto 1 o copia notarile dello stesso debitamente legalizzata;

h) stato di famiglia per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 3). Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuti nei 15 giorni precedenti la data di scadenza del concorso, può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima;

i) certificato delle classificazioni ottenute nell'esame di laurea e negli esami speciali dei vari anni di corso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) debbono essere in data non anteriore a più di tre mesi a quella del presente bando; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente, pur dovendo presentare la domanda in carta bollata, possono produrre i documenti in carta libera, ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Tutti i documenti dovranno essere allegati alla domanda in originale; solamente per il titolo di studio, come si è già detto, è ammessa la copia notarile legalizzata dal presidente del tribunale; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, comprese quelle dipendenti dallo stesso Ministero dei trasporti.

Nel caso di partecipazione a due o più concorsi, per i quali si presenti domanda a questa Direzione generale (esclusi quindi i concorsi di competenza dei Compartimenti), è sufficiente presentare una sola serie di documenti; ma le domande dovranno essere compilate separatamente e inviate con lo stesso piego, facendo cenno, sulla domanda contenente i documenti, delle altre domande presentate.

La mancata presentazione nel limite fissato per la domanda anche di uno soltanto dei documenti predetti, oppure la presentazione di documenti irregolari o incompleti fatta eccezione per i certificati dei punti di cui alla lettera *i*) che possono essere presentati prima delle prove orali, o la presentazione di documenti scaduti di validità o il riferimento a documenti presentati altrove, determinerà l'esclusione dal concorso.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e relativi documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — Oltre i documenti obbligatori di cui al precedente punto 2, i concorrenti potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private o presso professionisti, con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il concorrente ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione del concorrente rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 12.

I candidati mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312. Il documento attestante la qualità di mutilato o invalido di guerra o per la lotta di liberazione, quando serve per chiedere l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo 1) del punto 2, deve essere presentato entro i termini stabiliti per la presentazione della domanda.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato rilasciato dalla competente autorità incaricata della protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto.

4. — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subito visita sanitaria o sostenuti esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito a concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito senza obbligo, per l'Amministrazione, di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere, verso l'Amministrazione stessa, alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per le spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso al concorso chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferrovia-

ria dello Stato ad eccezione degli agenti non di ruolo dimissionari, purchè non risulti che questi si siano resi tali allo scopo di evitare licenziamento per motivi disciplinari.

Gli aspiranti i quali dimostrino con apposito documento di essere impiegati di ruolo di una Amministrazione statale oppure ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate o agenti della forza pubblica, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*).

Gli aspiranti i quali siano già agenti di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonchè il personale non di ruolo che abbia già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario o contrattista, sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) con l'obbligo però di presentare tutti gli altri entro il termine prescritto.

L'aspirante già agente di ruolo delle Ferrovie dello Stato che sarà dichiarato vincitore del concorso dovrà optare per la nuova posizione di allievo ispettore in prova, della quale acquisterà tutte le caratteristiche con gli obblighi relativi, perdendo tutti i diritti acquisiti nella precedente posizione, ad eccezione dell'anzianità di servizio che rimane utile ai soli effetti della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, nonchè del congedo e delle concessioni di viaggio e dei benefici per i combattenti derivanti dall'applicazione del testo unico del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive estensioni. L'anzianità stessa resta utile altresì agli effetti delle prestazioni dell'Opera di previdenza ed in caso di cessazione dal servizio nel corso del periodo di prova, tale agente, o la sua famiglia, avrà titolo alle prestazioni stesse in base alla nuova posizione, compresa l'indennità di buonuscita, qualora ne avesse già acquistato titolo nella precedente posizione.

Anche tale concorrente è obbligato a compiere il periodo di prova prescritto al punto 13 del presente avviso-programma di concorso, rimanendo inteso che colui il quale entro tale periodo non dimostrerà di possedere la idoneità alle funzioni a cui verrà assegnato, sarà riportato nella precedente posizione e il fatto di essere riuscito vincitore del concorso di che trattasi non gli darà titolo ad accampare alcuna pretesa presente o futura.

5. — I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi sulle lingue estere (francese, inglese, tedesca) e sulla prova facoltativa orale di cui al penultimo capoverso del successivo punto 10, debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

6. — I concorrenti dovranno nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la località in cui avranno luogo le prove scritte, le quali saranno stabilite con successivo provvedimento.

7. — La Direzione generale farà pervenire ai concorrenti ammessi alle prove orali la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica. Per l'idoneità fisica, gli interessati devono possedere i seguenti requisiti: sana costituzione; acutezza visiva di almeno 10/10 complessivamente o in un solo occhio raggiungibili eventualmente anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre +5 D o — 10 D; percezione della voce afona a non meno di metri quattro complessivamente o da un solo orecchio. Appena ultimata la visita, i concorrenti riceveranno comunicazione immediata circa l'esito della visita stessa.

La visita medica è subordinata al pagamento di una tassa di L. 100 da effettuarsi a mezzo vaglia postale intestato alla « Direzione generale ferrovie Stato Ufficio sanitario centrale Roma ».

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita all'Ispettorato sanitario che dovrà praticarla, insieme con la credenziale fatta pervenire agli interessati dalla Direzione generale.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato che, per la qualifica da essi rivestita siano ritenuti già fisicamente idonei al posto cui aspirano, non sarà praticata la visita medica di cui sopra

8. — La Direzione generale, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, riconoscerà il possesso dei requisiti necessari e giudicherà, su parere del Consiglio di amministrazione, dell'ammissione o meno all'impiego degli aspiranti.

Ai concorrenti non in regola con i documenti o non riconosciuti ammissibili saranno restituiti i documenti medesimi.

9. — La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro su proposta del direttore generale.

Quando occorra procedere all'esame di lingue estere, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detto esame, professori abilitati all'insegnamento delle lingue stesse o funzionari competenti dell'Amministrazione.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamente sostituito da altro membro.

10. — Gli esami saranno scritti e orali, come dal programma di cui all'allegato *A*.

La prova facoltativa sulle lingue estere consisterà in un esame scritto ed in esame orale. A detta prova saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alle prove orali delle materie obbligatorie e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato, nell'esame scritto, di saper tradurre correntemente e senza dizionario, un brano redatto in lingua italiana e nell'esame orale di sapere sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

La prova facoltativa orale consisterà in una dissertazione svolta in profondità con discussione su di un argomento liberamente scelto dal candidato fra quelli in programma.

Anche la detta prova facoltativa orale si svolgerà solamente per i candidati ammessi agli esami orali delle prove obbligatorie.

11. — Per ciascuna prova obbligatoria ogni commissario disporrà dei seguenti punti:

1ª prova scritta	punti 10
2ª prova scritta	» 20
prova orale	» 15

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno i 7/10 del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte obbligatorie, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di 6/10 dei punti attribuiti alle prove stesse.

Saranno dichiarati idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i 7/10 dei punti.

Ai candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per i titoli e per le prove facoltative.

Per tale votazione la Commissione disporrà complessivamente:

di 10 punti per il titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso;

di 5 punti per gli altri titoli culturali e professionali;

di 10 punti per la prova facoltativa orale;

di 3 punti per l'esame scritto e 3 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere;

di 10 punti, al massimo, per la valutazione del servizio eventualmente prestato nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Sarà tenuto conto delle prove facoltative sulle lingue estere e su quella facoltativa orale soltanto se il concorrente avrà riportato in esse almeno la metà dei punti disponibili.

12. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quella facoltativa e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

A parità di voti saranno preferiti, nell'ordine che segue, i concorrenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

3) orfani di guerra o di caduti per la lotta di liberazione;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

6) figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra etiopica o che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o di quella di liberazione, i partigiani combattenti, i reduci dalla prigionia e i cittadini deportati in territorio nemico;

8) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

9) i figli dei caduti civili per fatti di guerra;

10) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

11) che rivestano la qualità di ufficiale di complemento, ferme le eccezioni previste dall'articolo 10 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, nei confronti di coloro che non ab-

biano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti alla leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

12) coniugati o vedovi con riguardo al numero dei figli;

13) che abbiano appartenuto a reparti di lavoro del Genio ferrovieri.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui ai punti dall'1 al 6.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali di cui al presente punto 12, anche prima delle prove orali come già si è detto al punto 3, lettera c).

Anche gli agenti in servizio nelle Ferrovie dello Stato debbono comprovare, mediante presentazione dei prescritti documenti, le loro eventuali benemerenze combattentistiche, demografiche, ecc., di cui al presente punto 12.

13. — Il primo della graduatoria sarà dichiarato vincitore del concorso e sarà nominato in prova con lo stipendio annuo lordo minimo e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Lo stipendio come sopra sarà corrisposto dalla data dell'effettiva entrata in servizio di prova.

L'allievo ispettore in prova non può essere nominato stabile se non ha compiuto un anno di effettivo servizio in prova entro il quale deve dimostrare la idoneità alle funzioni cui è assegnato secondo quanto è stabilito dall'art. 26 del regolamento del personale approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

14. — L'allievo ispettore in prova che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non prendesse servizio entro il termine stabilito dalla Amministrazione medesima, sarà considerato rinunciante alla nomina.

In caso di mancata assunzione del primo della graduatoria, sarà nominato altro candidato idoneo nell'ordine di graduatoria.

15. — Nell'atto in cui l'allievo ispettore in prova viene assunto in servizio contrae l'obbligo di osservare tutti i regolamenti, gli ordini di servizio e le disposizioni vigenti o che saranno emanate dall'Amministrazione.

16. — Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, verrà accordata la riduzione del 50 % sul prezzo del biglietto di andata-ritorno sulle ferrovie dello Stato.

Roma, addì 28 aprile 1948

La Direzione generale.

ALLEGATO *A*.

PROGRAMMA DI ESAME

1. — FONDAMENTI DI ANALISI MATEMATICA

Risoluzioni analitiche e grafiche delle equazioni di 3° e 4° grado.

Equazioni algebriche di grado superiore e trascendenti - (Vari metodi per la determinazione di valori approssimati).

Serie esponenziali e logaritmiche e per funzioni circolari dirette e inverse.

Funzioni iperboliche Formule fondamentali - Proprietà e relazioni con le funzioni circolari ed iperboliche.

Calcolo differenziale ed integrale:

A) Derivate e differenziali Formule e serie di Maclaurin e Taylor Massimi e minimi Esercizi.

B) Integrali fondamentali di funzioni razionali, irrazionali e trascendenti.

Integrazione per serie - Integrali definiti Applicazioni ed esercizi.

Equazioni differenziali del 1° ordine e del 2° ordine con esercizi.

Cenni sul calcolo delle probabilità e sulla teoria degli errori Metodi di calcolo numerico - Serie di Fourier ed analisi armonica.

2. — FONDAMENTI DI MECCANICA RAZIONALE.

Elementi di calcolo vettoriale e omografico - Analisi vettoriale.

Meccanica dei corpi rigidi - Fenomeni giroscopici.

Principio dei lavori virtuali - Principo di d'Alembert.

Equazioni di Lagrange e di Hamilton.

Centro di massa e momenti di 2° ordine Baricentri di linee, di superfici e di solidi omogenei d'importanza pratica.

Momenti d'inerzia e prodotti d'inerzia.

Momenti d'impulso.

Leggi di similitudine meccanica (Newton, Froude - Cauchy - Reynolds).

3. — ELEMENTI DI FISICA MATEMATICA.

Cinematica dei mezzi continui - Campi scalari e vettoriali Gradiente, flusso di un campo vettoriale - equazione di continuità Operatore di Laplace Rotore di un vettore - Teorema di Stokes Tensori - Moti irrotazionali.

Funzioni armoniche:

Proprietà generali - Funzioni armoniche nel piano - Sviluppo in serie di Fourier Integrale di Fourier.

Serie di Fourier in forma trigonometrica e in forma esponenziale Onde sinossoidali.

Campo elettrostatico con conduttori:

Conduttori Correnti elettriche - (Legge d'Ohm - Effetto Joule) Teorema di Coulomb - Capacità di un conduttore - Induzione elettrostatica.

Cenni sulla teoria dell'elasticità:

Deformazioni: Analisi delle deformazioni attorno ad un punto Tensori delle deformazioni.

Sforzi: Criterio generale di equilibrio dei corpi deformabili (teorema di Cauchy).

Equazioni differenziali dell'equilibrio (per gli sforzi). Tensore degli sforzi Sforzi nei fluidi Equazioni dell'idrostatica.

Le costanti elastiche: Relazioni fra deformazioni e sforzi nei corpi elastici (Legge di Hooke).

Limiti per il modulo di Poisson.

I fluidi come corpi elastici.

Equilibrio elastico: Equazioni differenziali dell'equilibrio (per gli spostamenti).

Generalità sui problemi dell'equilibrio elastico - Flessione - Torsione di una sbarra.

Conduzione del calore:

Legge elementare della conduzione del calore - Equazioni fondamentali della conduzione del calore Propagazione in un mezzo omogeneo in cui le superfici isoterme sono piani paralleli.

Propagazione del calore in un mezzo isotropo illimitato data la distribuzione iniziale della temperatura.

Onde elettromagnetiche:

Equazione di Maxwell Potenziali scalare e vettore - Teorema di Pogneching Onde piane Onde sferiche - Campi irradiati da un sistema di cariche in moto.

4. — FISICA SPERIMENTALE.

I principi della meccanica:

Misure delle grandezze fondamentali Unità e campioni di lunghezza di angoli, di tempo, di forza e di massa Misura delle piccole lunghezze Catetometro, Sferametro Palmer Misure di superfici di volume, di un intervallo di tempo, di forze, di massa, di densità.

Cinematica:

I moti rettilinei più importanti - Moto curvo - Fenomeni periodici e metodo stroboscopico di osservazione - Composizione di moti armonici e circolari - Corpi rigidi e moti rigidi.

Statica:

Forze coulumbiane e newtoniane - Energia potenziale - Punto vincolato in un campo di forza - Baricentri Coppie - Equilibrio in un campo di forze e di un corpo rigido vincolato.

Momenti - Principio dei lavori virtuali - Gradi di libertà.

Dinamica:

La legge fondamentale della dinamica e il problema generale della dinamica di un punto libero Quantità di moto, impulsi e loro momenti Leggi e teoremi della dinamica dei sistemi fondamentali Lavoro Potenza Energia Teoremi delle quantità di moto e delle forze vive Dinamica e moto relativo Forza centrifuga Urto elastico e anelastico Pressione d'urto Oscillazioni libere non smorzate e smorzate.

Dinamica dei corpi rigidi - Momenti d'inerzia di un corpo rigido e loro calcolo.

Gravitazione universale:

Campo gravitazionale e della gravità terrestre.

Meccanica dei corpi deformabili - Cenni sulla costituzione della materia.

Elasticità e casi pratici di elasticità (trazione, compressione, flessione e torsione) Energia ed oscillazioni elastiche.

Statica e dinamica dei fluidi:
Le leggi della statica dei liquidi pesanti Equilibrio dei fluidi e principio dei lavori virtuali Misura delle pressioni Equazioni di Eulero Teorema di Bernoulli e sue conseguenze.

Fenomeni di superficie:
Contatto tra varie fasi Tensione superficiale Capillarità. Misure della tensione superficiale.

Diffusione ed altri fenomeni molecolari:
Diffusione Moto di Brown.

Moto dei corpi nei fluidi, attrito del mezzo:
Leggi di Stokes Numero di Renolds.

Cenni sulla propagazione delle onde elastiche.

Ottica Internazione fra materia ed energia:
Fondamenti di ottica geometrica Riflessione - Rifrazione - Sistemi diottrici centrali Cenni di ottica fisiologica Strumenti diottrici e loro impiego Microscopi Microfotografia.
Fondamenti di ottica fisica Ipotesi ondulatoria della luce e proprietà particolari delle radiazioni di diversa lunghezza di onda Misura dell'energia raggiante ed elementi di fotometria.
Fondamenti di interferenza e diffrazione Principali strumenti ottici interferenziali. Cenni sui fenomeni di polarizzazione Polarimetri Cenni sull'effetto Doppler Cenno sull'interazione fra radiazione e materia Fondamenti di spettroscopia Spettografi e spettroscopi per i vari tipi di radiazione Spettometri Microfotometria Raggi X e cenno sulle applicazioni all'analisi dei metalli.
Elementi circa le moderne teorie sulla costituzione della materia Ipotesi dei quanta.
L'atomo di Bohr Il principio di Pauli e la classificazione periodica degli elementi Elementi di meccanica ondulatoria.
Breve cenno sulle particelle elementari ed ultime ipotesi circa la costituzione del nucleo atomico.

Elettricità e magnetismo:
Fenomeni magnetici fondamentali Campo magnetico Legge di Coulomb Distribuzione del magnetismo Permeabilità ed induzione magnetica Corpi paramagnetici e diamagnetici Isteresi.
Fondamenti di elettromagnetismo Corrente elettrica e sue leggi Resistenza elettrica Distribuzione delle correnti.
Conduttori e isolanti Energia della corrente elettrica Induzione elettromagnetica e sue leggi Corrente alternata Produzione dell'energia elettrica.
Cenni sulle principali macchine elettriche Trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica.
Principi sulle onde elettromagnetiche Tubi elettronici e loro principali applicazioni.

Calore e termodinamica:
Temperature Quantità di calore Temperatura assoluta Termometria Calorimetria Propagazione del calore.
Fondamenti della termodinamica 1° e 2° principio Gas perfetti Variazioni di stato Equazioni fondamentali Entropia - Cicli termici Cenno sulle macchine termiche Cenno sulla teoria cinetica dei gas.

5. — PRINCIPI GENERALI DI CHIMICA-FISICA ED ELETTROCHIMICA.

I fondamenti della chimica classica.
Fondamenti sulle moderne teorie sulla costituzione della materia con particolare riguardo alla struttura molecolare ed ai legami di valenza Stati di aggregazione della materia Sistemi ad un solo ed a due o più componenti con particolare riguardo allo stato metallico Diagrammi di stato delle leghe binarie e loro interpretazione.
Fondamenti di elettrochimica e leggi relative.

6. — SPETTROSCOPIA APPLICATA ALL'ANALISI CHIMICA.

Regioni spettrali.
Sorgenti di luce e mezzi di eccitazione per la spettroscopia di emissione.
Spettroscopi e spettrografi.
Tipi di spettri e loro caratteristiche.
Curve di annerimento.
Cenni di analisi spettrale quantitativa e qualitativa.
Cenni sulla spettroscopia di assorbimento e sulla spettrofotometria.

7. — FONDAMENTI DI MISURE FISICHE.

Causa di errore e loro correzione Elementi di teoria degli errori Unità di misura delle principali grandezze fisiche.
Misure di quantità geometriche Misure di velocità e accelerazione Misure di pressioni Misure di temperature Termometri e pirometri ottici ed elettrici Misure di tempo Principali misure di massa, densità e volume specifico.
Cenno sulle principali misure meccaniche dei solidi e dei fluidi - Determinazione del modulo di elasticità Misure della tensione superficiale e della viscosità dei fluidi.
Misure calorimetriche e di conducibilità termica Misure erioscopiche e igroscopiche.
Principali misure ottiche Fotometri Luametri - Rifrattometri Polarimetri.
Fondamenti di misure elettriche Elettrometri Galvanometri Amperometri Voltometri.
Principali metodi per le misure delle resistenze Misure di elevati potenziali Misure di potenza Wattmetri Principali metodi per le misure delle induttanze e delle capacità.
Cenno sulle misure magnetiche Rilievi della forma della corrente Oscillografi elettromagnetici e catodici.

Le prove scritte saranno due:
La prima consisterà nello svolgimento di un tema di carattere generale sulle materie del programma unico per tutti i concorrenti.
La seconda nella risoluzione scritta di un problema di fisica da scegliersi dal candidato da una terna di temi che verrà proposta.
La prova orale consisterà, oltre che nella discussione delle prove scritte, anche nell'interrogatorio sulle materie in programma.

ALLEGATO *B*.

Alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato
Servizio personale e affari generali (Concorsi). — ROMA

Il sottoscritto . . presa conoscenza dell'avviso in data 28 aprile 1948 per il concorso ad un posto di allievo ispettore in prova fra laureati in fisica pura, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (1).
Unisce alla presente le domande per prendere parte anche ai concorsi banditi da codesta Direzione generale per posti di (2).
Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle Ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subito visita o sostenuto esami all'uopo (3).
Si dichiara infine inteso che, nel caso di esito favorevole nelle prove scritte, egli sarà ammesso a sostenere le prove orali del suddetto concorso soltanto se sarà dichiarato fisicamente idoneo dai competenti Ispettorati sanitari dell'Amministrazione ferroviaria.

Firma (casato e nome per esteso) . . .
Indirizzo attuale . . . . . .
Indirizzo precedente (4) . . . . . .

Data . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere, sulla domanda, la relativa richiesta indicando su quali lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato; similmente dovrà indicare se intenda assoggettarsi alla prova facoltativa orale.
(2) La presente avvertenza deve essere inclusa nella domanda che contiene i documenti; nelle altre domande basta apporre l'annotazione « documenti elencati nella domanda per posti di ».
(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.
(4) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

(2664)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.